

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 90

35° anno

10 aprile 1992

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni***Commissione**

92/C 90/01	ECU	1
92/C 90/02	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa alla compatibilità elettromagnetica	2

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

92/C 90/03	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 10 marzo 1992, nella causa C-171/87: Canon Inc. contro Consiglio delle Comunità europee (<i>Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone</i>)	3
92/C 90/04	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 10 marzo 1992, nella causa C-172/87: Mita Industrial Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee (<i>Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone</i>)	3
92/C 90/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 10 marzo 1992, nella causa C-174/87: Ricoh Company Ltd contro Consiglio delle Comunità europee (<i>Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone</i>)	4
92/C 90/06	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 10 marzo 1992, nella causa C-175/87: Matsushita Electric Industrial Co. Ltd e Matsushita Electric Trading Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee (<i>Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone</i>)	4

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
92/C 90/07	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 10 marzo 1992, nella causa C-176/87: Konishiroku Photo Industry Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee (<i>Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone</i>)	5
92/C 90/08	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 10 marzo 1992, nella causa C-177/87: Sanyo Electric Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee (<i>Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone</i>)	5
92/C 90/09	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 10 marzo 1992, nella causa C-178/87: Minolta Camera Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee (<i>Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone</i>)	6
92/C 90/10	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 10 marzo 1992, nella causa C-179/87: Sharp Corporation contro Consiglio delle Comunità europee (<i>Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone</i>)	6
92/C 90/11	Sentenza della Corte, del 18 marzo 1992, nella causa C-29/90: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (<i>Inadempimento da parte di uno Stato — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici</i>) .	7
92/C 90/12	Sentenza della Corte, del 18 marzo 1992, nella causa C-24/91: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (<i>Direttiva 71/305/CEE — Aggiudicazione di appalti pubblici — Pubblicità degli appalti — Deroga in caso d'urgenza</i>)	7
92/C 90/13	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), del 19 marzo 1992, nel procedimento C-188/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bayerisches Landessozialgericht): Mario Doriguzzi-Zordanin contro Landesversicherungsanstalt Schwaben (<i>Sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni e per orfani</i>)	8
92/C 90/14	Causa C-60/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondisementsrechtbank di Amsterdam con decisione 11 febbraio 1992, nella causa Otto BV contro Postbank NV	8
92/C 90/15	Causa C-66/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad Van State, di 's-Gravenhage, con decisione 17 febbraio 1992, nella causa G. Acciardi contro Commissie beroepszaken administrative geschillen in de provincie Noord-Holland ..	9
92/C 90/16	Causa C-72/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main con ordinanza 11 dicembre 1992, nella causa Società Herbert Scharbatke GmbH contro Repubblica federale di Germania	9
92/C 90/17	Causa C-74/92: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 10 marzo 1992	10
92/C 90/18	Causa C-81/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco di Baviera con ordinanza 12 febbraio 1992, nella causa Hans Dinter GmbH contro Hauptzollamt Bad Reichenhall	10
92/C 90/19	Cancellazione dal ruolo della causa C-299/89	10

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
92/C 90/20	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 27 febbraio 1992, nella causa T-19/91, Société d'hygiène dermatologique de Vichy contro Commissione delle Comunità europee (<i>Articolo 85 del Trattato CEE — Sistema di distribuzione esclusiva o selettiva — Oggetto o effetto anticoncorrenziale — Regolamento n. 17/62 — Decisione di applicazione dell'art. 15, n. 6</i>)	11
92/C 90/21	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 10 marzo 1992, nella causa T-9/89, Hüls Aktiengesellschaft contro Commissione delle Comunità europee (<i>Concorrenza — Nozioni di accordo e pratica concordata — Responsabilità collettiva</i>)	11
92/C 90/22	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 10 marzo 1992, nella causa T-10/89, Hoechst Aktiengesellschaft contro la Commissione delle Comunità europee (<i>Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concordata — Responsabilità collettiva</i>)	12
92/C 90/23	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 10 marzo 1992, nella causa T-11/89: Shell International Chemical Company Ltd contro la Commissione delle Comunità europee (<i>Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concordata — Responsabilità collettiva</i>)	12
92/C 90/24	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 10 marzo 1992, nella causa T-12/89, SA Solvay et Compagnie contro la Commissione delle Comunità europee (<i>Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concordata — Responsabilità collettiva</i>)	12
92/C 90/25	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 10 marzo 1992, nella causa T-13/89, Imperial Chemical Industries PLC contro Commissione delle Comunità europee (<i>Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concordata — Responsabilità collettiva</i>)	13
92/C 90/26	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 10 marzo 1992, nella causa T-14/89, Montedipe SpA contro Commissione delle Comunità europee (<i>Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concordata — Responsabilità collettiva</i>)	13
92/C 90/27	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 10 marzo 1992, nella causa T-15/89, Chemie Linz AG contro la Commissione delle Comunità europee (<i>Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concordata — Responsabilità collettiva</i>)	14
92/C 90/28	Causa T-19/92: Ricorso del Groupement d'Achat Edouard Leclerc contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 marzo 1992	14
92/C 90/29	Causa T-20/92: Ricorso del sig. Andrew Macrae Moat contro Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 marzo 1992	15
92/C 90/30	Cancellazione dal ruolo della causa T-20/90	15

II *Atti preparatori***Commissione**

92/C 90/31

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono

16

III *Informazioni***Commissione**

92/C 90/32

Lavori di manutenzione — Invito alla presentazione di candidature.....

19

92/C 90/33

Invito alla presentazione di offerte per la gestione di uno stand espositivo intinerante

20

Rettifiche

92/C 90/34

Rettifica dell'elenco delle acque minerali riconosciute dal Regno Unito (GU n. C 75 del 26. 3. 1992)

21

I
(*Comunicazioni*)

COMMISSIONE

ECU (¹)

9 aprile 1992

(92/C 90/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemborghese	42,0153	Dollaro USA	1,24813
Corona danese	7,92439	Dollaro canadese	1,48653
Marco tedesco	2,04194	Yen giapponese	165,190
Dracma greca	239,117	Franco svizzero	1,87407
Peseta spagnola	129,471	Corona norvegese	8,02362
Franco francese	6,91590	Corona svedese	7,40891
Sterlina irlandese	0,766854	Marco finlandese	5,57915
Lira italiana	1540,58	Scellino austriaco	14,3697
Fiorino olandese	2,29931	Corona islandese	73,5649
Scudo portoghese	175,612	Dollaro australiano	1,63904
Sterlina inglese	0,715877	Dollaro neozelandese	2,29436

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE NEL QUADRO DELL'APPLICAZIONE
DELLA DIRETTIVA 89/336/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 3 MAGGIO 1989, RELATIVA
ALLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA⁽¹⁾**

(92/C 90/02)

Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate nell'ambito della direttiva

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CLC	EN 50081-1	Compatibilità elettromagnetica — norma generica di emissione Classe della norma generica: domestico, commerciale e industriale leggero	1991
CLC	EN 50082-1	Compatibilità elettromagnetica — norma generica di immunità Classe della norma generica: domestico, commerciale e industriale leggero	1991

(¹) OEN: Organismi europei di normalizzazione

CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 11, telefax (32-2) 519 68 19.

CENELEC (CLC), rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, telefax (32-2) 519 69 19.

ETSI, BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33) 92 94 42 12, telefax (33) 93 65 47 16.

Avvertimento:

- ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta presso gli Organismi europei di normalizzazione;
- la Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista⁽²⁾.

(¹) GU n. L 139 del 23. 5. 1989.

(²) GU n. C 44 del 19. 2. 1992, pag. 12.

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 10 marzo 1992

nella causa C-171/87: Canon Inc. contro Consiglio delle Comunità europee ⁽¹⁾

(*Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone*)

(92/C 90/03)

(*Lingua processuale: l'inglese*)

(*Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte*)

Nella causa C-171/87, Canon Inc., Tokyo, Giappone, con l'avv. Ivo Van Bael del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Freddy Brausch, 8, rue Zithe, contro Consiglio delle Comunità europee (agenti: sigg. Hans-Jürgen Lambers e Erik Stein, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Michael Schütte), sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. John Temple Lang e Eric White) e dal Committee of European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare l'annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone (GU n. L 54, pag. 12), nella parte in cui detti articoli riguardano la ricorrente, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. R. Joliet, presidente di sezione; Sir Gordon Lynn, F. Grévisse, J. C. Mointinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: sig.ra D. Louerman, amministratore principale, ha pronunciato il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*

2. *La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente CECOM.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 10 marzo 1992

nella causa C-172/87: Mita Industrial Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee ⁽¹⁾

(*Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone*)

(92/C 90/04)

(*Lingua processuale: l'inglese*)

(*Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte*)

Nella causa C-172/87, Mita Industrial Co. Ltd, Osaka, Giappone, con l'avv. Jean-François Bellis del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Freddy Brausch, 8, rue Zithe, sostenuta da Gestetner Holdings PLC, Londra, rappresentata dalla sig.ra Clare Tritton, dai sigg. Karel Paul Lasok e Fergus Randolph, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse, contro Consiglio delle Comunità europee (agenti: sigg. Hans-Jürgen Lambers e Erik Stein, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Michael Schütte), sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. John Temple Lang e Eric White) e dal Committee of European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone (GU n. L 54, pag. 12), nella parte in cui detti

(1) GU n. C 225 del 22. 8. 1987.

(1) GU n. C 225 del 22. 8. 1987.

articoli riguardano la ricorrente, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. R. Joliet, presidente di sezione; Sir Gordon Lynn, F. Grévisse, J. C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente CECOM. La società Gestetner sopporterà le proprie spese.*

istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone (GU n. L 54, pag. 12), integralmente o, in via subordinata, nella parte in cui detto regolamento si applica alla ricorrente, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. R. Joliet, presidente di sezione; Sir Gordon Lynn, F. Grévisse, J. C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente CECOM.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 10 marzo 1992

nella causa C-174/87: Ricoh Company Ltd contro Consiglio delle Comunità europee ⁽¹⁾

(*Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone*)

(92/C 90/05)

(*Lingua processuale: l'inglese*)

(*Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte*)

Nella causa C-174/87, Ricoh Company Ltd, Tokyo, Giappone, con l'avv. Wolfgang Knapp del foro di Bonn, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d'Eich, contro Consiglio delle Comunità europee (agenti: sigg. Hans-Jürgen Lambers e Erik Stein, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Michael Schütte), sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. John Temple Lang e Erich White) e dal Committee of European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che

(¹) GU n. C 225 del 22. 8. 1987.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 10 marzo 1992

nella causa C-175/87: Matsushita Electric Industrial Co. Ltd e Matsushita Electric Trading Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee ⁽¹⁾

(*Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone*)

(92/C 90/06)

(*Lingua processuale: l'inglese*)

(*Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte*)

Nella causa C-175/87, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, Osaka, Giappone, e Matsushita Electric Trading Co. Ltd, Osaka, Giappone, rappresentate dal sig. David Vaughan, Q. C., e dall'avv. Ian Stewart Forrester del foro scozzese, assistiti dai sigg. Jacques Buhart, consulente giuridico presso lo studio Coudert Frères, Parigi, e Takaaki Nagashima dello studio Masunaga Nagashima & Hashimoto, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse, contro Consiglio delle Comunità europee (agenti: sigg. Hans-Jürgen Lambers e Erik Stein, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Michael Schütte), sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. John Temple Lang e Eric White) e dal

(¹) GU n. C 225 del 22. 8. 1987.

Committee of European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone (GU n. L 54, pag. 12), nella parte in cui detto regolamento si applica alla ricorrente, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. R. Joliet, presidente di sezione; Sir Gordon Lynn, F. Grévisse, J. C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente CECOM.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 10 marzo 1992

nella causa C-176/87: Konishiroku Photo Industry Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee (¹)

(*Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone*)

(92/C 90/07)

(*Lingua processuale: l'inglese*)

(*Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte*)

Nella causa C-176/87, Konishiroku Photo Industry Co. Ltd, Tokyo, Giappone, con l'avv. Ian Stewart Forrester del foro scozzese, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jean-Claude Wolter, 8, rue Zithe, contro Consiglio delle Comunità europee (agenti: sigg. Hans-Jürgen Lambers e Erik Stein, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Michael Schütte), sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. John Temple Lang e Eric White) e dal Committee of European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli

(¹) GU n. C 225 del 22. 8. 1987.

European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone (GU n. L 54, pag. 12), almeno nella parte in cui detto regolamento si applica alla ricorrente, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. R. Joliet, presidente di sezione; Sir Gordon Lynn, F. Grévisse, J. C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente CECOM.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 10 marzo 1992

nella causa C-177/87: Sanyo Electric Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee (¹)

(*Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone*)

(92/C 90/08)

(*Lingua processuale: l'inglese*)

(*Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte*)

Nella causa C-177/87, Sanyo Electric Co. Ltd, Osaka, Giappone, con l'avv. Ian Stewart Forrester del foro scozzese, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jean-Claude Wolter, 8, rue Zithe, contro Consiglio delle Comunità europee (agenti: sigg. Hans-Jürgen Lambers e Erik Stein, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Michael Schütte), sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. John Temple Lang e Eric White) e dal Committee of European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli

(¹) GU n. C 225 del 22. 8. 1987.

avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone (GU n. L 54, pag. 12), almeno nella parte in cui detto regolamento si applica alla ricorrente, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. R. Joliet, presidente di sezione; Sir Gordon Lynn, F. Grévisse, J. C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente CECOM.*

Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone (GU n. L 54, pag. 12), nella parte in cui detto regolamento si applica alla ricorrente, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. R. Joliet, presidente di sezione; Sir Gordon Lynn, F. Grévisse, J. C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente CECOM.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 10 marzo 1992

nella causa C-178/87: Minolta Camera Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee⁽¹⁾

(*Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone*)

(92/C 90/09)

(*Lingua processuale: l'inglese*)

(*Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte*)

Nella causa C-178/87, Minolta Camera Co. Ltd, Osaka, Giappone, rappresentata dai sigg. Christopher McGonigal e Simon Holmes, solicitors dello studio Clifford Chance, Londra, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jean-Claude Wolter, 8, rue Zithe, contro Consiglio delle Comunità europee (agenti: sigg. Hans-Jürgen Lambers e Erik Stein, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Michael Schütte), sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. John Temple Lang e Eric White) e dal Committee of European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CEE)

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 10 marzo 1992

nella causa C-179/87: Sharp Corporation contro Consiglio delle Comunità europee⁽¹⁾

(*Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone*)

(92/C 90/10)

(*Lingua processuale: l'inglese*)

(*Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte*)

Nella causa C-179/87, Sharp Corporation, Osaka, Giappone, rappresentata dai sigg. Jeremy Lever, QC, Christopher Vajda, barrister, Gray's Inn, e Robin Griffith, solicitor dello studio Clifford Chance, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jean-Claude Wolter, 8, rue Zithe, contro Consiglio delle Comunità europee (agenti: sigg. Hans-Jürgen Lambers e Erik Stein, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Michael Schütte), sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. John Temple Lang e Eric White) e dal Committee of European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CEE)

(¹) GU n. C 225 del 22. 8. 1987.

(¹) GU n. C 225 del 22. 8. 1987.

del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone (GU n. L 54, pag. 12), almeno nella parte in cui detto regolamento si applica alla ricorrente, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. R. Joliet, presidente di sezione; Sir Gordon Lynn, F. Grévisse, J. C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: J. Mischio, cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente CECOM.*

SENTENZA DELLA CORTE

del 18 marzo 1992

nella causa C-29/90: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(Inadempimento da parte di uno Stato — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici)

(92/C 90/11)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-29/90, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra Maria Condou Durande) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra Evi Skandalou), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo richiesto per l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici il deposito di una dichiarazione corredata di informazioni e documenti giustificativi nonché la tenuta di un fascicolo contenente dati che o sono già elencati sugli imballaggi, i recipienti o le etichette dei prodotti cosmetici, o non sono appropriati per un'azione terapeutica rapida ed adeguata in caso di difficoltà, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva CEE del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU n. L 262, pag. 169), la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; R. Joliet e F. A. Schockweiler, presidenti di sezione; C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato il 18 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Avendo subordinato l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici al deposito, presso l'autorità nazionale competente, di una dichiarazione contenente dichiarazioni diverse da quelle che uno Stato membro può richiedere ai sensi dell'art. 7, n. 3, della direttiva CEE del Consiglio 27 luglio 1976, n. 768, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e avendo richiesto ad ogni produttore e ad ogni responsabile dell'immissione sul mercato di un prodotto cosmetico di conservare, nella sede dell'impresa in Grecia, un fascicolo per ciascun prodotto fabbricato e importato, contenente tutti i dati riguardanti la composizione, le caratteristiche, la descrizione del prodotto, il resoconto di produzione e di controllo di ciascuna partita ed il metodo adottato per questo controllo, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 76/768/CEE.*

2. *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

del 18 marzo 1992

nella causa C-24/91: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

(Direttiva 71/305/CEE — Aggiudicazione di appalti pubblici — Pubblicità degli appalti — Deroga in caso d'urgenza)

(92/C 90/12)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-24/91, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R. Pellicer) contro Regno di Spagna (agenti: all'inizio sig. C. Bastarreche Sagües, in seguito sig.ra A. Navarro González e sig.ra R. Silva de La Puerta, abogado del Estado), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, a causa della decisione del rettorato dell'Università Complutense di Madrid di aggiudicare mediante trattativa privata i lavori di ingrandimento e di ristrutturazione della Facoltà di Scienze Politiche e di Sociologia nonché della Scuola del Lavoro sociale, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della direttiva CEE del Consiglio 26 luglio 1971, n. 305, che coordina le procedure

(¹) GU n. C 61 del 10. 3. 1990.

(¹) GU n. C 56 del 5. 3. 1991.

di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici (GU n. L 185, pag. 5), la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; F. Grévisse e P. J. G. Kapteyn, presidenti di sezione; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco, M. Zuleeg e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz, cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 18 marzo 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *A causa della decisione del rettorato dell'Università Complutense di Madrid di aggiudicare mediante trattativa privata i lavori di ingrandimento e di ristrutturazione della Facoltà di Scienze Politiche e di Sociologia nonché della Scuola del Lavoro sociale, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della direttiva CEE del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina la procedura di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici, ed in particolare degli artt. 9 e 12-5.*

2. *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

dell'art. 78 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU n. L 230, pag. 6), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. F. A. Schockweiler, presidente di sezione; G. F. Mancini e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 19 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 78 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev'essere interpretato nel senso che, per il calcolo del diritto al supplemento dovuto qualora l'importo delle prestazioni effettivamente percepito nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello cui l'orfano avrebbe avuto diritto in forza della normativa di un altro Stato membro, occorre prendere in considerazione tutte le prestazioni destinate all'orfano negli Stati membri interessati purché si tratti di prestazioni che rientrano nella definizione di cui all'articolo 78, n. 1, del suddetto regolamento n. 1408/71.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

del 19 marzo 1992

nel procedimento C-188/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bayerisches Landessozialgericht): Mario Doriguzzi-Zordanin contro Landesversicherungsanstalt Schwaben (¹)

(*Sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni e per orfani*)

(92/C 90/13)

(*Lingua processuale: il tedesco*)

(*Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado*)

Nel procedimento C-188/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bayerisches Landessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra Mario Doriguzzi-Zordanin e Marzio Doriguzzi-Zordanin, da un lato, e Landesversicherungsanstalt Schwaben, dall'altro, domanda vertente sull'interpretazione

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam con decisione 11 febbraio 1992, nella causa Otto BV contro Postbank NV

(Causa C-60/92)

(92/C 90/14)

Con ordinanza 11 febbraio 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 1992, nella causa Otto BV, con sede in Tilburg, contro Postbank N.V., con sede in Amsterdam, Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se il giudice nazionale, nel decidere su un ricorso inteso ad ordinare l'audizione preliminare dei testimoni in vista di un procedimento di diritto civile, sia tenuto, ai sensi dell'art. 5 del Trattato CEE, all'applicazione del principio secondo il quale un'impresa non è obbligata a rispondere alle domande qualora la risposta a dette domande implichi il riconoscimento di una violazione delle norme di concorrenza».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad Van State, di 's-Gravenhage, con decisione 17 febbraio 1992, nella causa G. Acciardi contro Commissie beroepszaken administrative geschillen in de provincie Noord-Holland

(Causa C-66/92)

(92/C 90/15)

Con decisione 17 febbraio 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 marzo 1992, nella causa G. Acciardi di Amsterdam contro Commissie beroepszaken administrative geschillen in de provincie Noord-Holland, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, a norma del quale tale regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale, debba essere inteso nel senso che una normativa come la IOAW, che si caratterizza tanto sotto l'aspetto della sicurezza sociale quanto sotto quello dell'assistenza, rientri nella sfera operativa di detto regolamento.
- 2) In caso affermativo, se l'art. 68, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, debba essere interpretato nel senso che detto articolo osta a che uno Stato membro emani una disposizione di legge in conseguenza della quale la prestazione a favore di un cittadino CEE, abitante nei Paesi Bassi e da considerarsi lavoratore disoccupato ai sensi della IOAW, viene fissata senza tener conto del coniuge che abita in un altro Stato membro o che ha ivi assunto dimora diversa da quella temporanea.
- 3) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se il divieto di discriminazione in base alla nazionalità sancito dal diritto comunitario osti all'applicazione di una disposizione di legge in conseguenza della quale la prestazione a favore di un cittadino CEE, abitante nei Paesi Bassi e da considerarsi lavoratore disoccupato ai sensi della IOAW, viene fissata senza tener conto del coniuge che abita in un altro Stato membro o che ha ivi assunto dimora diversa da quella temporanea.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main con ordinanza 11 dicembre 1992, nella causa Società Herbert Schabatke GmbH contro Repubblica federale di Germania

(Causa C-72/92)

(92/C 90/16)

Con ordinanza 11 dicembre 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 marzo 1992, nella causa Società Herbert Schabatke GmbH contro Repubblica federale di Germania, il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se un tributo nazionale, riscosso su carni suine provenienti da un altro Stato membro e messe in commercio con una denominazione contenente un riferimento al paese d'origine dei suini macellati, integri la fattispecie della «tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale» ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE, qualora tale tributo, pur essendo imposto anche sulle carni di provenienza nazionale, venga devoluto esclusivamente a un fondo il cui unico fine istituzionale è la promozione delle vendite e del miglioramento qualitativo dei prodotti agroalimentari e della silvicultura nazionali.
2. In caso di soluzione negativa della prima questione: Se il tributo di cui alla prima questione integri gli estremi di un'«imposizione interna indirettamente superiore» ai sensi dell'art. 95, primo comma, del Trattato CEE, ovvero di un'«imposizione interna intesa a proteggere indirettamente altre produzioni» ai sensi dell'art. 95, secondo comma, dello stesso Trattato, qualora prima dell'importazione le carni siano già state assoggettate ad un analogo tributo nel Paese di provenienza e di ciò non sia tenuto conto nella riscossione del tributo nel paese importatore.
3. Se il giudice nazionale sia competente ad accertare la conformità al diritto comunitario dell'imposizione del tributo nazionale di cui alla prima questione sotto il profilo dell'art. 92 del Trattato CEE, qualora la ricorrente nella causa principale assuma di essere discriminata da un aiuto statale, essendo obbligata a contribuire al finanziamento dell'aiuto nonostante che essa non appartenga, in quanto importatrice, al novero dei beneficiari del detto aiuto.
4. In caso di soluzione affermativa della terza questione: Se il finanziamento del fondo (meglio descritto nella prima questione) tramite l'imposizione dei tributi sulle carni suine provenienti da altri paesi membri, costituisca indirettamente un meccanismo protezionistico da-

gli effetti equivalenti a quelli di un aiuto protezionistico ai sensi dell'art. 92 del Trattato e se siffatto meccanismo sia incompatibile con il mercato comune ai sensi del citato art. 92. Se, pertanto, un simile meccanismo incontri, alla stregua di un analogo aiuto protezionistico, il divieto di cui all'art. 92.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 10 marzo 1992

(Causa C-74/92)

(92/C 90/17)

Il 10 marzo 1992 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Blanca Rodriguez Gallindo, membro del servizio giuridico e dalla sig.ra Virginia Melgar, funzionario francese distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza pronunciata dalla Corte l'11 maggio 1989 nella causa 52/88⁽¹⁾, per quanto riguarda i prosciutti e le spalle cotte, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 171 del Trattato CEE;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Mezzi e principali argomenti

Il regio decreto pubblicato il 27. 5. 1989 in seguito alla sentenza della Corte, benché autorizzi per il futuro l'aggiunta di gelatina per i preparati (industriali) di carne, mantiene il divieto di presentare i prosciutti e le spalle cotte come preparati artigianali allorché questi prodotti contengano gelatina.

⁽¹⁾ GU n. C 144 del 10. 6. 1989, pag. 8.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco di Baviera con ordinanza 12 febbraio 1992, nella causa Hans Dinter GmbH contro Hauptzollamt Bad Reichenhall

(Causa C-81/92)

(92/C 90/18)

Con ordinanza 12 febbraio 1992, pervenuta nella cancellaria della Corte il 13 marzo 1992, nella causa Hans Dinter GmbH contro Hauptzollamt Bad Reichenhall, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Se il regolamento (CEE) n. 1626/85 della Commissione 14 giugno 1985⁽¹⁾, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di amarene, debba essere interpretato, in particolare alla luce dei punti dal secondo al sesto della motivazione, nel senso che non può essere imposto un onere compensativo nei casi in cui tanto il prezzo corrisposto all'importazione, quanto il prezzo di rivendita praticato dall'importatore siano superiori al prezzo minimo.

Se ciò possa valere anche quando la compravendita su cui si fonda l'importazione sia stata stipulata tra l'importatore ed un venditore che non risiede nel paese d'origine.

⁽¹⁾ GU n. L 156 del 15. 6. 1985, pag. 13.

Cancellazione dal ruolo della causa C-299/89⁽¹⁾

(92/C 90/19)

Con ordinanza 25 febbraio 1992 il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-299/89: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

⁽¹⁾ GU n. C 278 dell'1. 11. 1989.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 27 febbraio 1992

nella causa T-19/91, Société d'hygiène dermatologique de Vichy contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Articolo 85 del Trattato CEE — Sistema di distribuzione esclusiva o selettiva — Oggetto o effetto anticoncorrenziale — Regolamento n. 17/62 — Decisione di applicazione dell'art. 15, n. 6)

(92/C 90/20)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado)

Nella causa T-19/91, Société d'hygiène dermatologique de Vichy, con sede in Vichy (Francia), rappresentata dagli avv.ti Robert Collin, Marie-Laure Coignard e Jeanne-Marie Henriot-Bellargent, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Decker e Braun, 16, avenue Marie-Thérèse contro Commissione delle Comunità europee (agente: all'inizio il sig. Bernhard Hansen, in seguito il sig. Bernd Langeheine, assistito dall'avv. Hervé Lehman, del foro di Parigi), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 11 gennaio 1991, 91/153/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 15, n. 6, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (IV — 31.624 — Vichy), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. L. Cruz Vilaça, presidente; D. Barrington, A. Saggio, C. P. Briët e J. Biancarelli, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 27 febbraio 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU n. C 116 del 30. 4. 1991.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 10 marzo 1992

nella causa T-9/89, Hüls Aktiengesellschaft contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Nozioni di accordo e pratica concordata — Responsabilità collettiva)

(92/C 90/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa T-9/89, Hüls Aktiengesellschaft, società con sede in Marl (Repubblica federale di Germania), rappresentata dall'avv. H. J. Herrmann, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. Loesch e Wolter, 8, rue Zithe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. McClellan e B. Jansen), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149, Polipropilene), il Tribunale di primo grado (Prima Sezione), composto dai signori J. L. Cruz Vilaça, presidente; R. Schintgen, D. A. O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: B. Vesterdorf; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 10 marzo 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'art. 1, settimo trattino, della decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149 — Polipropilene, GU n. L 230, pag. 1) è annullato nella parte in cui dichiara che la Hüls ha partecipato all'illecito a partire da un momento non individuato fra il 1977 e il 1979, anziché a partire dalla fine dell'anno 1978 o dall'inizio dell'anno 1979.*
2. *L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della suddetta decisione è fissato a 2 337 500 ECU, pari a 5 013 680,38 DM.*
3. *Il ricorso è respinto per il resto.*
4. *La ricorrente sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della Commissione. La Commissione sopporterà l'altra metà delle proprie spese.*

(¹) GU n. L 246 del 2. 10. 1986.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
del 10 marzo 1992

nella causa T-10/89, Hoechst Aktiengesellschaft contro la Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concor data — Responsabilità collettiva)

(92/C 90/22)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza)

Nella causa T-10/89, Hoechst Aktiengesellschaft, con sede in Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania), con l'avv. H. Hellmann, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. Loesch e Wolter, 8, rue Zithe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. McClellan e B. Jansen), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare l'annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149, Polipropilene), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori J. L. Cruz Vilaça, presidente; R. Schintgen, D. A. O. Edward, H. Kirschner e Lenaerts, giudici; avvocato generale: B. Vesterdorf; cancelliere: H. Jung, ha pronunciata il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*

2. *La ricorrente è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 246 del 2. 10. 1986.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
del 10 marzo 1992

nella causa T-11/89: Shell International Chemical Company Ltd contro la Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concor data — Responsabilità collettiva)

(92/C 90/23)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza)

⁽¹⁾ GU n. C 242 del 26. 9. 1986.

Nella causa T-11/89, Shell International Chemical Company Ltd, con sede in Londra, rappresentata dal sig. J. F. Lever, QC, dal sig. K. B. Parker, barrister, e dal sig. J. W. Osborne, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Hoss, 15, Côte d'Eich, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. A. McClellan e sig.ra K. Banks), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare l'annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149, Polipropilene), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori J. L. Cruz Vilaça, presidente; R. Schintgen, D. A. O. Edward, H. Kirschner e Lenaerts, giudici; avvocato generale: B. Vesterdorf; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'art. 1 della decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149 — Polipropilene, GU n. L 230, pag. 1), è annullato nella parte in cui constata che la Shell ha partecipato:*

— *all'infrazione dopo il mese di settembre 1983,*
— alla fase iniziale dell'iniziativa in materia di prezzo di gennaio-maggio 1991.

2. *L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 di detta decisione è stabilito in 8 100 000 ECU, vale a dire 5 222 855,7 £.*

3. *Per il resto il ricorso è respinto.*

4. *La ricorrente sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese della Commissione. La Commissione sopporterà l'altro terzo delle proprie spese.*

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
del 10 marzo 1992

nella causa T-12/89, SA Solvay et Compagnie contro la Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concor data — Responsabilità collettiva)

(92/C 90/24)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza)

Nella causa T-12/89, SA Solvay et Compagnie, con sede a Bruxelles, con l'avv. L. Simont, patrocinante dinanzi

⁽¹⁾ GU n. C 242 del 26. 9. 1986.

alla corte di Cassazione del Regno del Belgio, e dagli avv.ti P. A. Foriers e B. Dauwe del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch & Wolter, 8, rue Zithe, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. A. McClellan, assistito dall'avv. N. Coutrelis, del foro di Parigi), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare l'annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149, Polipropilene), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori J. L. Cruz Vilaça, presidente; R. Schintgen, D. A. O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: B. Vesterdorf; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *La ricorrente è condannata alle spese.*

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
del 10 marzo 1992**

**nella causa T-13/89, Imperial Chemical Industries PLC
contro Commissione delle Comunità europee (¹)**

**(Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concor-
data — Responsabilità collettiva)**

(92/C 90/25)

(Lingua processuale: l'inglese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pub-
blicata nella Raccolta della giurisprudenza)*

Nella causa T-13/89, Imperial Chemical Industries PLC, con sede a Londra, rappresentata dal sig. D. Vaughan, dai sigg.ri V. O. White e R. J. Coles, solicitors, e dal sig. D. Anderson, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. H. Dupong, 14a, rue des Bains, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. McClellan e sig.ra K. Banks), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare l'annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149, Polipropilene), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori J. L. Cruz Vilaça, presidente; R. Schintgen, D. A. O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: B. Vesterdorf; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149 — Polipropilene, GU n. L 230, pag. 1) è fissato a 9 000 000 di ECU, ossia 5 803 173 £.*
2. *Per il resto il ricorso è respinto.*
3. *La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento promosso dinanzi alla Corte, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura della Corte.*

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
del 10 marzo 1992**

**nella causa T-14/89, Montedipe SpA contro Commis-
sione delle Comunità europee (¹)**

**(Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concor-
data — Responsabilità collettiva)**

(92/C 90/26)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-14/89, Montedipe SpA, con sede a Milano (Italia), con gli avv.ti G. Celona, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione della Repubblica italiana, P. M. Ferrari del foro di Roma, G. Aghina e F. Capelli del foro di Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. G. Margue, 20, rue Philippe II, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. McClellan e G. Marenco) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare l'annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149, Polipropilene), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori J. L. Cruz Vilaça, presidente; R. Schintgen, D. A. O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: B. Vesterdorf; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento promosso dinanzi alla Corte, ai sensi dell'art. 83 del regolamento di procedura della Corte.*

(¹) GU n. C 258 del 15. 10. 1986.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 10 marzo 1992

nella causa T-15/89, Chemie Linz AG contro la Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concor data — Responsabilità collettiva)

(92/C 90/27)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza)

Nella causa T-15/89, Chemie Linz AG, con sede in Linz (Austria), con l'avv. O. Lieberknecht del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Bonn, 20, Côte d'Eich, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. McClellan e B. Jansen), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare l'annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149, Polipropilene), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori J. L. Cruz Vilaça, presidente; R. Schintgen, D. A. O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: B. Vesterdorf; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 10 marzo 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU n. C 259 del 16. 10. 1986.

Ricorso del Groupement d'Achat Edouard Leclerc contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 marzo 1992

(Causa T-19/92)

(92/C 90/28)

Il 9 marzo 1992 il Tribunale di primo grado delle Comunità europee è stato adito dal Groupement d'Achat Edouard Leclerc, società con sede in Parigi, con gli avv.ti Mario Amadio e Gilbert Parleani, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Philippe Hoss, 15, Côte d'Eich, con un ricorso promosso nei confronti della Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 16 dicembre 1991, nel procedimento IV/33.242, Yves Saint Laurent Parfums;

— condannare la Commissione a tutte le spese.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene in primo luogo che la motivazione della decisione impugnata è inficiata da varie carenze.

A suo parere, infatti, considerato che la Commissione in quella decisione si pronuncia per la prima volta sul piano dei principi e in modo quasi normativo sui criteri generali di liceità della distribuzione per reti di profumi di lusso, ed in particolare sulla portata delle nozioni di «prodotto di lusso» e di «immagine di marca», avrebbe dovuto addurre una motivazione particolarmente completa, adottata in esito ad un'istruttoria che abbia realmente abbracciato tutti gli aspetti della questione.

La decisione de qua non contiene invece alcuna motivazione circa il punto fondamentale, quello cioè dell'esclusione di qualsiasi altra forma di commercio che non sia il dettagliante specializzato e, in particolare, quella della grande distribuzione. È in base ad una mera affermazione che la Commissione dichiara che i criteri che portano a tale esclusione non sono da considerare restrittivi della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE, senza motivare la propria posizione, né con riguardo all'esigenza di criteri qualitativi e non quantitativi, né con riguardo a quella di una selezione non discriminatoria ed uniformemente applicabile a tutti i potenziali rivenditori e neppure con riguardo al principio di proporzionalità.

Il ricorrente sottolinea che l'errore di ragionamento che vizia la decisione nel suo complesso si manifesta sotto un duplice profilo. In primo luogo, la Commissione è costretta a far ricorso ad una motivazione inesatta per giustificare l'esclusione della «grande distribuzione»: anzitutto essa ha eluso puramente e semplicemente la discussione in ordine all'idoneità della «grande distribuzione» alla distribuzione selettiva di lusso; indi essa ha avallato l'immagine ormai vieta di un consumatore incapace di scegliere prodotti di lusso se non presso i dettaglianti specializzati del centro cittadino. In secondo luogo, la Commissione si cimenta in un raffronto privo di pertinenza: anziché mettere in parallelo la distribuzione selettiva di lusso da parte dei dettaglianti specializzati e la distribuzione selettiva di lusso nei «grandi magazzini», essa raffronta la distribuzione selettiva di lusso da parte di dettaglianti specializzati con la situazione che risulterebbe da una distribuzione non selettiva, indifferenziata e «generalizzata», dei prodotti in questione.

Il ricorrente lamenta del pari l'esistenza di errori di fatto manifesti, argomentando che i motivi accolti dalla Commissione a sostegno dell'ammissione di un sistema di distribuzione esclusiva basato su dettaglianti specializzati palesano due errori di fatto essenziali, riguardanti, il

primo, una presunta inidoneità della grande distribuzione a smerciare i profumi Yves Saint Laurent in condizioni soddisfacenti e, il secondo, la presunta frustrazione che costituirebbe sempre per un consumatore il fatto di acquistare un profumo di lusso da un rivenditore che non sia un dettagliante specializzato.

Il ricorrente fa infine valere che la Commissione è in corsa in errori di diritto manifesti, da un lato, ritenendo, in contrasto col diritto comunitario e coi principi più volte richiamati dalla giurisprudenza, che i criteri di concessione imposti dalla società Yves Saint Laurent non appartengano alla sfera dell'art. 85, n. 1, del Trattato e, dall'altro, ritenendo a torto che l'accordo di cui trattasi soddisfi i presupposti di cui all'art. 85, n. 3.

Ricorso del sig. Andrew Macrae Moat contro Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 marzo 1992

(Causa T-20/92)

(92/C 90/29)

L'11 marzo 1992 il sig. Andrew Macrae Moat, con l'avv. Eric J. H. Moons, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lucy Dupong, 14a, rue des Bains, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;
- ordinare alla Commissione di promuovere il ricorrente nel grado A3;

— ordinare alla Commissione di assegnare al ricorrente funzioni che gli consentano, per il resto della sua carriera, di servire la Commissione in modo soddisfacente per lui e per la Commissione stessa;

— condannare la Commissione vuoi a riconoscere al ricorrente lo stipendio e la pensione che egli avrebbe avuto se fosse stato promosso in data 1º dicembre 1986, con gli interessi a decorrere da tale data, vuoi a pagargli l'importo netto attuale della differenza tra i suddetti stipendio e pensione e lo stipendio e la pensione attuali, da computare secondo un calcolo attuariale basato sulle sue aspettative di vita nonché sulla data effettiva dell'esecuzione, da parte della Commissione, della decisione della Corte richiesta sopra sub 2).

Mezzi e principali argomenti

I mezzi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-72/91 (¹).

(¹) GU n. C 289 del 7. 11. 1991, pag. 4.

Cancellazione dal ruolo della causa T-20/90 (¹)

(92/C 90/30)

Con ordinanza 4 febbraio 1992 il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-20/90: Eberhard Eiselt contro Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU n. C 129 del 24. 5. 1990.

II
(*Atti preparatori*)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono

(92/C 90/31)

COM(92) 106 def.

(Presentata dalla Commissione il 20 marzo 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, secondo le conoscenze scientifiche più recenti, lo strato di ozono non si ricostituisce al di sopra del polo antartico; che la riduzione di tale strato al di sopra dell'emisfero settentrionale è più grave di quanto sinora generalmente ammesso;

considerando che gli studi scientifici prevedono un deterioramento dello strato di ozono fino al 2005, a meno che la produzione ed il consumo dei clorofluorocarburi interamente halogenati, degli halon, del tetracloruro di carbonio e del 1.1.1-tricloroetano cessino nei più brevi termini;

considerando che è tecnicamente possibile, a parte talune utilizzazioni essenziali, eliminare progressivamente ogni consumo di clorofluorocarburi, di halon, di 1.1.1-tricloroetano e, per la maggior parte delle applicazioni, di tetracloruro di carbonio entro la fine del 1995;

considerando che il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio⁽¹⁾ prevede controlli sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che è opportuno, tenuto conto in particolare delle recenti conoscenze scientifiche, introdurre in generale misure di controllo più rigorose di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Controllo della produzione e del consumo dei clorofluorocarburi 11, 12, 111, 114 e 115

Si devono apportare le seguenti modifiche all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1 e all'allegato II del regolamento (CEE) n. 594/91:

articolo 10, paragrafo 1, capoverso 1, trattino 2: sopprimere le parole: «e nei dodici mesi successivi»,

articolo 10, paragrafo 1, capoverso 1, trattino 3: da sopprimere,

articolo 10, paragrafo 1, capoverso 1, trattino 4: sostituire «1996» con le parole: «1994 e durante i dodici mesi successivi»,

articolo 10, paragrafo 1, capoverso 1, trattino 5: da sopprimere,

articolo 10, paragrafo 1, capoverso 1, trattino 6: sostituire «30 giugno 1997» con «31 dicembre 1995»,

articolo 10, paragrafo 1, capoverso 2: sostituire «30 giugno 1997» con «31 dicembre 1995».

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991.

articolo 11, paragrafo 1, capoverso 1, trattini da 2 a 6 e capoverso 2: le suindicate modifiche dell'articolo 10, paragrafo 1, si applicano integralmente all'articolo 11, paragrafo 1.

Allegato II: il livello calcolato dei limiti quantitativi per le importazioni di sostanze del gruppo I è fissato a 348 t per l'anno 1994 e l'anno 1995. Le importazioni di queste sostanze cessano al più tardi entro il 31 dicembre 1995.

Articolo 2

Controllo della produzione e del consumo degli altri clorofluorocarburi interamente halogenati

Si devono apportare le seguenti modifiche all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2 e all'allegato II del regolamento (CEE) n. 594/91:

articolo 10, paragrafo 2, capoverso 1, trattino 1: sostituire le parole «in ciascun periodo successivo di 12 mesi» con le parole «i dodici mesi successivi»,

articolo 10, paragrafo 2, capoverso 1, trattino 2: da sopprimere,

articolo 10, paragrafo 2, capoverso 1, trattino 3: sostituire «1996» con le parole «1994 e nei dodici mesi successivi»,

articolo 10, paragrafo 2, capoverso 1, trattino 4: da sopprimere,

articolo 10, paragrafo 2, capoverso 1, trattino 5: sostituire «30 giugno 1997» con «31 dicembre 1995»,

articolo 10, paragrafo 2, capoverso 2: sostituire «30 giugno 1997» con «31 dicembre 1995».

Articolo 11, paragrafo 2, capoverso 1, trattini da 1 a 5 e capoverso 2: le suindicate modifiche dell'articolo 10, paragrafo 2, si applicano integralmente all'articolo 11, paragrafo 2.

Allegato II: il livello calcolato dei limiti quantitativi per le importazioni di sostanze del gruppo II è fissato al 15 % del livello calcolato delle importazioni del 1989 per l'anno 1994 e l'anno 1995. Le importazioni di queste sostanze cessano al più tardi entro il 31 dicembre 1995.

Articolo 3

Controllo della produzione e del consumo di halon

Si devono apportare le seguenti modifiche all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3 e all'allegato II del regolamento (CEE) n. 594/91:

articolo 10, paragrafo 3, capoverso 1, trattino 1: sostituire le parole «in ciascun periodo successivo di dodici mesi» con le parole «nei successivi dodici mesi»,

articolo 10, paragrafo 3, capoverso 1, trattino 2: sostituire le parole «1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi» con le parole «1994 e nei dodici mesi successivi» e sostituire «50 %» con «15 %»,

articolo 10, paragrafo 3, capoverso 1, trattino 3: sostituire «1999» con «1995»,

articolo 10, paragrafo 3, capoverso 2: sostituire «2000» con «1996».

Articolo 11, paragrafo 3, capoverso 1, trattini da 1 a 3 e capoverso 2: le suindicate modifiche dell'articolo 10, paragrafo 3, si applicano integralmente all'articolo 11, paragrafo 3.

Allegato II: il livello calcolato dei limiti quantitativi per le importazioni di sostanze del gruppo III è fissato a 350 t per l'anno 1994 e l'anno 1995. Le importazioni di queste sostanze cessano il 31 dicembre 1995.

Articolo 4

Controllo della produzione e del consumo di tetrachloruro di carbonio

Si devono apportare i seguenti cambiamenti all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 4 e all'allegato II del regolamento (CEE) n. 594/91:

articolo 10, paragrafo 4, capoverso 1, trattino 1: sostituire le parole «in ciascun periodo successivo di 12 mesi» con le parole «nei successivi dodici mesi»,

articolo 10, paragrafo 4, capoverso 1, trattino 2: sostituire le parole «1995 e ciascun periodo successivo di dodici mesi» con le parole «1994 e nei successivi dodici mesi»,

articolo 10, paragrafo 4, capoverso 1, trattino 3: sostituire «1997» con «1995»,

articolo 10, paragrafo 4, capoverso 2: sostituire «1998» con «1996».

Articolo 11, paragrafo 4, capoverso 1, trattini da 1 a 3 e capoverso 2: le suindicate modifiche dell'articolo 10, paragrafo 4 si applicano integralmente all'articolo 11, paragrafo 4.

Allegato II: il livello calcolato dei limiti quantitativi per le importazioni della sostanza del gruppo IV è fissato al 15 % del livello calcolato delle importazioni del 1989 per l'anno 1994 e per l'anno 1995. Le importazioni di questa sostanza cessano al più tardi entro il 31 dicembre 1995.

Articolo 5

Controllo della produzione e del consumo di 1.1.1-tricloroetano

Si devono apportare le seguenti modifiche all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'allegato II del regolamento (CEE) n. 594/91:

articolo 10, paragrafo 5, capoverso 1, trattino 1: sostituire le parole «in ciascun periodo successivo di dodici mesi» con le parole «nei successivi dodici mesi»,

articolo 10, paragrafo 5, capoverso 1, trattino 2: sostituire le parole «1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi» con le parole «1994 e nei successivi dodici mesi» e sostituire «70 %» con «15 %»,

articolo 10, paragrafo 5, capoverso 1, trattino 3: da sopprimere,

articolo 10, paragrafo 5, capoverso 1, trattino 4: sostituire «2004» con «1995»,

articolo 10, paragrafo 5: dopo il capoverso 1 si deve inserire il seguente capoverso 2:

«La Commissione determina, secondo la procedura definita dall'articolo 12, le eventuali utilizzazioni essenziali di 1.1.1-tricloroetano che possono essere autorizzate nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995 e al più tardi fino al 31 dicembre 2004, e stabilisce per ciascun produttore i quantitativi 1.1.1-tricloroetano che possono produrre a tal fine. Questa produzione è autorizzata soltanto se non si dispone né di 1.1.1-tricloroetano riciclato, né di altre adeguate soluzioni di sostituzione».

Articolo 11, paragrafo 5, capoverso 1, trattini da 1 a 4: le suindicate modifiche dell'articolo 10, paragrafo 5 si applicano integralmente all'articolo 11, paragrafo 5.

Articolo 11, paragrafo 5: dopo il capoverso 1 si deve inserire il seguente capoverso 2:

«la Commissione determina, secondo la procedura definita all'articolo 12, gli eventuali quantitativi di 1.1.1-tricloroetano che ciascun produttore può commercializzare o utilizzare per proprio conto per utilizzazioni essenziali dopo il 31 dicembre 1995 e al più tardi fino al 31 dicembre 2004».

Allegato II: il livello calcolato dei limiti quantitativi per le importazioni della sostanza del gruppo V è fissato al 15 % del livello calcolato delle importazioni del 1989 per l'anno 1994 e per l'anno 1995. Le importazioni di questa sostanza devono cessare al più tardi entro il 31 dicembre 1995.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Lavori di manutenzione — Invito alla presentazione di candidature

(92/C 90/32)

La Commissione delle Comunità europee, per conto proprio e per conto dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, effettua un sondaggio del mercato in vista della stipulazione di contratti-quadro relativi all'esecuzione di lavori di manutenzione degli immobili occupati dai propri servizi e da quelli dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee a Lussemburgo:

Gara n° 09/92/EC: Lavori edili.

Gara n° 10/92/EC: Lavori di smontaggio e montaggio di pannelli e controsoffitti metallici, altri lavori in metallo.

Gara n° 11/92/EC: Lavori di tinteggiatura ed altre opere secondarie.

Gara n° 12/92/EC: Lavori di manutenzione di infissi in legno.

I contratti quadro saranno attribuiti separatamente; le gare n° 9, 10, 11 e 12 riguardano la Commissione delle Comunità europee; le gara n° 11 e 12 riguardano l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Data d'inizio dei contratti: 1. 1. 1993.

Durata: un anno; i contratti saranno tacitamente prorogati di anno in anno, per una durata complessiva massima di cinque anni, ossia non oltre il 31. 12. 1997.

Ogni contratto comporterà presumibilmente prestazioni di importo compreso tra 70 000 e 90 000 ecu all'anno per la Commissione delle Comunità europee e dell'ordine di 50 000 ecu per l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. I suddetti importi sono menzionati a titolo puramente indicativo e non impegnano in alcun modo la Commissione delle Comunità europee e l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Sulla base delle candidature ricevute in risposta al presente avviso, la Commissione delle Comunità europee diramerà gli inviti alle gare. Le imprese interessate a partecipare alle gare sono invitate a darne comunicazione scritta entro l'11. 5. 1992. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata a:

— Commissione delle Comunità europee, unité administration Luxembourg, bureau B1/014, bâtiment Jean Monnet, plateau du Kirchberg, L-2920 Luxembourg, tel. 43 01-31 17, telex COMEUR LU 3423, telefax (352) 43 01-48 68.

La domanda, nella quale sarà precisato il numero della gara a cui si riferisce la candidatura, dovrà essere corredata delle seguenti informazioni:

- denominazione e indirizzo dell'impresa,
- copia di un documento ufficiale che attesti l'attività commerciale o artigianale (iscrizione nell'albo professionale o simile), una referenza bancaria,
- elenco delle principali referenze negli ultimi tre anni,
- fatturato degli ultimi tre esercizi e organico dell'impresa all'1. 1. 1992,
- natura della società, dei suoi beni mobili ed immobili, quali officine ed attrezzature tecniche, depositi, mezzi di trasporto, ecc.

A tempo debito, le imprese prescelte riceveranno il progetto di contratto, che sostituisce il capitolato d'oneri, e saranno informate della data limite per presentare le loro offerte.

Si precisa che il presente avviso non comporta alcun impegno da parte della Commissione delle Comunità europee e dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee a procedere all'attribuzione dell'appalto.

Invito alla presentazione di offerte per la gestione di uno stand espositivo intinerante

(92/C 90/33)

1. Ente committente: Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Telecomunicazioni, industrie dell'informazione e innovazione», DG XIII E5, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. Tel. (32 2) 236 90 19. Telefax (32 2) 236 90 37.

2. Procedura d'aggiudicazione: Aperta.

3. Descrizione delle prestazioni: La direzione generale «Telecomunicazioni, industrie dell'informazione e innovazione», DG XIII, partecipa a esposizioni, temporanee o semipermanenti, di prodotti industriali e tecnologici negli Stati membri della Comunità e in vari paesi non membri. In tali esposizioni la DG XIII organizza uno stand espositivo di un'area da 30 a 500 m². Nel 1991 la DG XIII ha organizzato uno stand in 25 esposizioni in località quali Atene, Barcellona, Amsterdam, Parigi, Milano, Birmingham e Vienna.

La gestione dello stand è affidata a un'agenzia specializzata. L'agenzia dev'essere in grado di gestire tutto il materiale d'esposizione, di tenerne l'inventario, di progettare l'arredamento dello stand, di provvedere al trasporto dei materiali sul luogo dell'esposizione, alla costruzione e allo smantellamento dello stand, a tutti i servizi tecnici e alla gestione dello stand durante l'esposizione, all'organizzazione delle occorrenze relative (accoglienza visitatori, conferenze stampa, ecc.), alla manutenzione delle attrezzature e ad eventuali riparazioni, alla modifica di elementi dello stand e alla costruzione di nuovi, alla presentazione grafica e all'edizione di pubblicazioni specializzate. Sono essenziali flessibilità e capacità di lavoro in limiti di tempo brevissimi.

4. Durata del contratto: 2 anni.

5. Altri particolari: La documentazione d'offerta è disponibile al seguente indirizzo:

— Commissione delle Comunità europee, DG XIII E5, sig.ra Marina Van Hoeck, BA 24-1/2, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, tel. (32 2) 236 90 35, telefax (32 2) 236 90 37.

6. a) Scadenza per la presentazione delle offerte: 15. 7. 1992, in caso di spedizione via posta (farà fede la data del timbro postale). In caso di presentazione a mano: la data di ricezione.

b) Indirizzo: Vedi punto 1, all'attenzione del sig. P. Katz, ufficio BA 24-1/68, tel. (32 2) 236 90 19, telefax (32 2) 236 90 37.

7. Condizioni minime: Gli offerenti devono avere già svolto lavori analoghi e dimostrare un'esperienza di settore a livello comunitario.

8. Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi.

9. Criteri d'aggiudicazione: I criteri di valutazione delle offerte sono contenuti nella documentazione d'offerta.

10. Data di invio dell'annuncio: 6. 4. 1992.

RETTIFICHE

Rettifica dell'elenco delle acque minerali riconosciute dal Regno Unito

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 75 del 26 marzo 1992)

(92/C 90/34)

Pagina 3:

anziché: «Hazely Down | Hazely Down | Twyford, Winchester, Hampshire»,
leggi: «Hazeley Down | Hazeley Down | Twyford, Winchester, Hampshire».




UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Lussemburgo

EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS
(INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE)

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata

Versione inglese - Aggiornamento nomenclatura combinata 1991

Quest'opera comprende:



- più di 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi).

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire dalla denominazione, dal n. CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) o dal n. CUS (Customs Union and Statistics).
- La nomenclatura di questa tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci» utilizzata a livello mondiale.

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vorrei ordinare **EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS:**

1991 - 643 pagine

ISBN: 92-826-0529-9

N. di catalogo: CM-60-91-854-EN-C

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 66,00

Nome:

Indirizzo:

Tel:

Data: Firma:

1 ECU = 1 550 LIT

INFO 92

La base di dati comunitaria specializzata nella conoscenza degli obiettivi del mercato unico

Helpdesk Eurobases:

fax : + 32 (2) 236 06 24
phone : + 32 (2) 235 00 03



INFO 92 contiene l'informazione essenziale per saperne di più sul 1992.

INFO 92 offre al pubblico un vero e proprio manuale di «istruzioni per l'uso» del grande mercato interno. INFO 92 è un inventario permanente: le proposte della

Commissione sono seguite metodicamente; ciascuno degli avvenimenti principali viene riassunto e situato nel suo contesto.

L'informazione è completa fino all'ultima tappa: la trasposizione delle direttive nell'ordine giuridico interno degli Stati membri.

Facile da utilizzare, INFO 92 è accessibile a tutti.

Infatti, INFO 92 permette la consultazione delle informazioni su schermi video mediante ricorso ad una vasta gamma di apparecchi di grande diffusione collegati a reti specializzate nel trasferimento di

dati. Per la rapidità di trasmissione, per le possibilità di aggiornamento quasi istantaneo (all'occorrenza, più volte al giorno), per le procedure di dialogo che non richiedono alcun apprendimento preliminare, INFO 92 è adatta sia al più vasto pubblico sia agli ambienti professionali.

Il sistema utilizzato consente un facile accesso alle informazioni, grazie ad una scelta di programmi, proposti all'utente, e alla struttura logica di presentazione dell'informazione, conforme al «Libro bianco» e allo svolgimento del processo decisionale nelle istituzioni.

L'utente può rivolgersi anche agli uffici di rappresentanza della Commissione oppure, per le PMI, agli Eurosportelli aperti in tutte le regioni della Comunità.